



Tribunale Ordinario di Napoli Nord

III Sezione civile

7 / 2019 LUCIA BUONANNO

Il giudice dott.ssa Maria De Vivo,

nel procedimento iscritto al n. 7/2019;

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 19.03.2019 da Buonanno Lucia e la successiva integrazione del 17.04.2019;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9 II comma 1. 3/2012, nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal dott. Ferdinando D'Alessandro, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Sant'Antimo;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la Buonanno non possiede beni immobili e, a fronte di uno stipendio netto mensile di € 699,00, ha debiti verso società finanziarie e verso l'Agenzia delle Entrate per complessivi € 25.343,79, con una rata media mensile da assolvere pari ad euro 451,14;

che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante. La ricorrente, infatti, ha contratto tutti i debiti verso le società di finanziamento, eccetto uno, tra gli anni 2006 e 2008, allorquando era impiegata con contratto di lavoro full-time, e prima di contrarre matrimonio e creare una famiglia con la nascita del figlio. A quell'epoca, come illustrato nella relazione dell'o.c.c., il rapporto rata/reddito appariva equilibrato – attestandosi tra l'8 ed il 39% - potendosi, dunque, escludere che la Buonanno abbia contratto tali obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Successivamente al matrimonio ed alla nascita del figlio, la ricorrente, causa anche la crisi del settore edilizio ove era impiegata, ha cambiato datore di lavoro ed è passata ad un contratto part-time, con conseguente, inevitabile, riduzione dello stipendio. In tale contesto, nell'anno 2016, è stato stipulato un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per euro 4.500,00, somma che la debitrice riferisce essere stata destinata al soddisfacimento delle esigenze familiari. Tale



circostanza, considerato l'importo del finanziamento e lo stato di disoccupazione del marito della Buonanno, appare verosimile;

dato atto che il piano prevede il soddisfacimento dei creditori prededucibili e privilegiati al 100% e dei chirografari nella misura del 24,75%, mediante pagamenti rateali fino al 15.11.2024, nei seguenti termini:

- Pagamento integrale, in 19 rate, del compenso dell'o.c.c., quantificato in euro 2.300,00;
- Pagamento integrale, mediante un totale di 16 rate a partire dal 15.04.2020 del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, collocato al privilegio generale e quantificato in complessivi euro 2945,09;
- Pagamento parziale, nella misura del 24,755, del debito chirografario nei confronti di banca Ifis s.p.a. per condanna alle spese di lite relative al procedimento n. 3818/2018 mediante 4 rate mensili a partire dal 15.02.2022
- Pagamento parziale, nella misura del 24,755, del debito chirografario nei confronti di Banca Ifis s.p.a. per prestito personale n. 20120970115211 del 29.10.2007, mediante 16 rate mensili a partire dal 15.06.2022;
- Pagamento parziale, nella misura del 24,755, del debito chirografario nei confronti di Fin Sarda s.p.a. per prestito personale con delegazione di pagamento n. 201600138 del 27.05.2016, mediante 3 rate mensili a partire dal 15.10.2023;
- Pagamento parziale, nella misura del 24,755, del debito chirografario nei confronti di Banca Ifis s.p.a. per carta di credito revolving n. 10023641788451 del 01.01.2006, mediante 4 rate mensili a partire dal 15.01.2024;
- Pagamento parziale, nella misura del 24,755, del debito chirografario nei confronti di Banca Ifis s.p.a. per linea di credito Findomestic n. 10041383776472 del 01.09.2006, mediante 5 rate mensili a partire dal 15.05.2024;
- Pagamento parziale, nella misura del 24,755, del debito chirografario nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a. per finanziamento personale n. 800004899686 del 24.06.2008, mediante 3 rate mensili a partire dal 15.09.2024;

rilevato che l'istante assolverà a tale impegno destinando a creditori la liquidità rinveniente dal reddito mensile da lavoro dipendente;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori, ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza del 10.06.2019, poi differita al 01.07.2019;



considerato che nessun creditore ha partecipato all'udienza, né fatto pervenire contestazioni;

ritenuto che il piano predisposto appare conveniente per i creditori, in quanto, a fronte del soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati, assicura un pagamento parziale ai crediti chirografari che pare difficilmente realizzabile altrimenti, in considerazione dell'impossidenza di beni da parte di Buonanno Lucia;

ritenuto che non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi. Il piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

PQM

visto l'art.12 bis l. n.3/2012;

omologa il piano del consumatore proposto da Buonanno Lucia, nata ad Aversa l'11.11.1980 e residente a Sant'Antimo alla via S. Dalì n. 5, come integrato il 17.04.2019;

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

attribuisce all'o.c.c. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della l. 3/2012;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura dell'o.c.c. a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Napoli Nord a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Aversa, 18/07/2019

dott.ssa Maria De Vivo

